

ALLEGATO A3

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

LOTTO 3 RCT/O

**Capitolato speciale dell'assicurazione
RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI / PRESTATORI D'OPERA
RCT/O**

Sommario

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
- 1.4 Durata del contratto
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- 1.11 Interpretazione del contratto
- 1.12 Informazione sinistri
- 1.13 Assicurazione presso diversi assicuratori

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Descrizione dell'attività e del rischio

- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Estensione territoriale
- 2.3 Qualifica di terzi
- 2.4 Precisazioni di garanzia (estensioni)
- 2.5 Esclusioni
- 2.6 Responsabilità personale – Rinuncia alla rivalsa
- 2.7 Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente
- 2.8 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali
- 2.9 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie
- 2.10 Calcolo del premio
- 2.11 Franchigia
- 2.12 Pluralità di assicurati – Limite massimo del risarcimento

3.0 CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti)

- 3.1 Malattie Professionali
- 3.2 Committenza veicoli
- 3.3 Affidamento auto
- 3.4 Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato
- 3.5 Danni a cose in consegna o custodia
- 3.6 Danni da spargimento d'acqua
- 3.7 Danni da inquinamento accidentale
- 3.8 Danni da interruzioni o sospensioni di attività
- 3.9 Danni da incendio
- 3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno
- 3.11 Danni a condutture ed impianti sotterranei
- 3.12 Danni alle utenze
- 3.13 Errato trattamento di dati personali

4.0 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI, SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Compagnia/Società/Assicuratori

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste).

Contraente

ECC.MA CAMERA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Hanno la qualifica di Assicurato: il Contraente e i suoi Amministratori e Prestatori di lavoro, nonché tutti i soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: collaboratori, volontari, tirocinanti, partecipanti ad attività di formazione in genere, ...) della cui opera il Contraente si avvalga ai fini dello svolgimento delle proprie attività, con la sola eccezione degli appaltatori e dei subappaltatori con i rispettivi dipendenti.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni corporali

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale, esistenziale.

Danni materiali

Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Cose

Sia i beni materiali sia gli animali.

Appaltatore / Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto, a norma di legge, l'esecuzione di lavori, servizi o forniture.

Prestatori di Lavoro

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti o aziende;
- b) i collaboratori in forma continuativa e/o a progetto;
- c) i prestatori di lavoro di cui si avvale in relazione a contratti di somministrazione di lavoro con agenzie regolarmente autorizzate;
- d) i corsisti, gli stagisti, i borsisti e in generale le figure assimilabili ai sensi di legge nonché tutti i soggetti per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute previste dalla legge in vigore al momento del sinistro, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su persone, fisiche o giuridiche, diverse dall'Assicurato, ovvero ogni persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Contraente, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere o una professione.

Retribuzioni

Per retribuzione annua lorda deve intendersi la sommatoria:

- di quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i Prestatori di Lavoro (assicurati e non assicurati presso l'ISS) effettivamente ricevono dal Contraente a compenso delle loro prestazioni;
- degli emolumenti versati dal Contraente ai prestatori d'opera di cui si avvale mediante contratti con agenzie di lavoro interinale o somministrato regolarmente autorizzate.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione. I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o alla sede del Broker alla quale è assegnata la polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante.

1.4 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nel bando di gara e cessa di avere effetto alla scadenza concordata, fatta salva la possibilità di rinnovo del servizio, ai medesimi patti e condizioni, per l'ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, se disposto con atto espresso del Contraente e comunicato alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale iniziale ovvero dell'eventuale periodo di rinnovo del servizio, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente. Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso. Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

1.6 Oneri fiscali

Relativamente alle imposte sui premi assicurativi si applicano le disposizioni vigenti nella Repubblica di San Marino.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti nonché gli eventuali riferimenti alla legislazione in tutti i casi in cui siano più favorevoli all'Assicurato e/o al Contraente.

1.10 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto;

– pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker aggiudicatario, che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici o alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

1.11 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.12 Informazione sinistri

La Società è tenuta a fornire al Contraente:

– entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo;

– entro 180 giorni antecedenti la scadenza del contratto;

– nonché in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso;

un resoconto sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto, in particolare l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

numero del sinistro attribuito dalla Società;

data di accadimento;

stato del sinistro come di seguito distinto:

▪ sinistro riservato con indicazione dell'importo a riserva;

▪ sinistro liquidato con indicazione dell'importo già pagato e della data di pagamento;

▪ sinistro archiviato senza seguito;

▪ sinistro respinto con, se richiesta, la relativa motivazione.

mediante supporto informatico editabile e utilizzabile dal Contraente.

La Società riconosce espressamente che i richiamati obblighi di informativa rappresentano obbligazioni essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società il Contraente provvederà a formalizzare, mediante comunicazione scritta, la contestazione dell'inadempimento, assegnando alla Società un termine - non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi - per adempiere ovvero per proporre controdeduzioni. L'eventuale confermata inadempienza da parte della Società potrà considerarsi quale grave inadempimento contrattuale e conseguentemente suscettibile di valutazione dell'eventuale esclusione della Società dalla possibilità di partecipare a successive procedure di selezione per la scelta di un nuovo affidatario del servizio assicurativo prestato con il presente contratto.

1.13 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per il danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà - entro i limiti previsti dal presente contratto - della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ:

La garanzia della presente polizza è operante per la Responsabilità Civile derivante al Contraente /Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali della ECCELLENTISSIMA CAMERA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro del Contraente/Assicurato salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte indirettamente (esempio: tramite associazioni e/o persone che svolgono attività di volontariato, ecc.) e/o anche partecipando ad Enti , Consorzi , raggruppamenti, associazioni temporanee e/o avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dal Contraente/Assicurato per legge , regolamenti o delibere , compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Il Contraente può svolgere la propria attività anche tramite dipendenti e collaboratori che lavorano presso la propria abitazione e/o sedi periferiche, tramite l'adozione di strumenti e metodologie di telelavoro.

Con l'approvazione degli organi competenti il Contraente e/o l'Assicurato può assumere la gestione di tutti I servizi consentiti dalla legge e dalla normativa vigente per il suo status giuridico.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

Attività e caratteristiche del rischio comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e/o collegate, preliminari e/o conseguenti alle principali sotto elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- Proprietà di strade e sistema fognario;
- Esercizio, controllo e funzionamento dei pubblici servizi;
- Proprietà, possesso, esercente, utente, amministratore di terreni, fabbricati in genere ed impianti annessi;
- Proprietà, Installazione, manutenzione e controllo della cartellonistica stradale e/o turistica e pubblicitaria, servizio di illuminazione pubblica;
- Gestione e tutela del Monte Titano, zone calanchive, zone di interesse archeologico;
- Attività svolta per Sicurezza Pubblica anche con servizio di armi da fuoco;
- Scuole di ogni ordine e grado, Centri estivi, Ludoteche, Asili Nido e Centro di Formazione Professionale, opere assistenziali;

- Gestione di teatri, sale cinematografiche;
- Protezione Civile e Servizio antincendio;
- Riscossione Tributi Anagrafe;
- Organizzazione di manifestazioni/Attività sportive, culturali, ricreative, sociali, politiche, religiose, umanitarie di solidarietà, compresa la concessione di spazi e/o strutture per manifestazioni a Terzi;
- Organizzazione di visite istituzionali e non agli uffici del Contraente/Assicurato;
- Proprietà di macelli, mercati, celle frigorifere, cimiteri, servizi funerari, bagni e piscine pubbliche;
- Biblioteche, musei, pinacoteche, gallerie d'arte;
- Gestione ufficio avviamento al lavoro;
- Esercizio di centri di ricreazione e soggiorni per anziani;
- Proprietà e conduzione di impianti sportivi in genere;
- Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche;
- Esercizio di canili per ricovero animali;
- Proprietà di tralici sui quali insistono parabole proprie e/o di Terzi;
- Attività di corsi professionali;
- Pubblici servizi in economia comprese affissioni, pubblica sicurezza;
- Organizzazione e partecipazione di convegni, corsi, spettacoli, seminari, manifestazioni turistiche, stage aziendali, gastronomiche in genere, anche presso terzi;
- Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, mercati in genere;
- Distributori automatici di bevande e alimenti, anche di proprietà di terzi;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Gestione distributore e relativo deposito carburante ad uso esclusivo del Contraente/Assicurato;
- Progettazione, direzione lavori, manutenzione e/o costruzione di opere e/o edifici pubblici e/o rurali;

2.1 Oggetto dell'assicurazione:

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio delle attività svolte, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari nessuna esclusa né eccettuata, comprese tutte le attività descritte in polizza.

B. Responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.)

Per i lavori svolgenti nel territorio della Repubblica di San Marino nonché nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi della Convenzione tra le due repubbliche.

La Società risponde altresì delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare al Prestatore di lavoro, o suoi aventi diritto, in conseguenza di infortunio sul lavoro del quale l'Assicurato stesso, per fatto proprio o di persone delle quali egli debba rispondere, sia stato ritenuto responsabile.

Sono escluse le malattie professionali.

La garanzia prestata comprende anche il risarcimento del "danno biologico" connesso a infortuni dai quali sia derivata la morte o un'invalidità permanente (escluse malattie professionali).

L'estensione in termini, anche ove presente in altre condizioni particolari di polizza, viene prestata con una franchigia assoluta di euro 2.000,00 (euro duemila) per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite da qualsiasi istituto od ente previdenziale e/o assistenziale (ISS).

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

2.2 Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

2.3 Qualifica di terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con l'eccezione del legale rappresentante del Contraente il quale è tuttavia compreso nel novero dei "Terzi":

- a) in caso di morte e/o lesioni corporali durante l'espletamento del proprio incarico;
- b) per qualsiasi danno sofferto quando utilizzi le strutture del Contraente quale utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato quando subiscano il danno, per morte e lesioni personali, in occasione di servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). In caso contrario e in ogni altro caso saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

2.4 Precisazioni di garanzia (estensioni)

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le "Esclusioni" di cui alla norma che segue, l'assicurazione comprende anche a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- La Responsabilità Civile derivante per danni cagionati a Terzi dai dipendenti, collaboratori e/o prestatori d'opera, compresa la responsabilità derivante da attività di volontariato, compresi anche i danni cagionati in relazione alla guida di veicoli a motore, purché in tal caso i veicoli medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente stesso o allo stesso intestati al P.R.A./U.R.A.

Per la guida di veicoli come sopra precisata, la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

Non sono considerati Terzi il conducente del veicolo e le persone non considerate Terze rispetto al medesimo.

- La Responsabilità Civile derivante da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, o dalla impossibilità di fruire di beni o servizi, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza purché i danni indicati siano conseguenti a danni materiali involontariamente cagionati e coperti a termini di polizza.

- La Responsabilità Civile per i danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, nonché danni a beni di terzi resi necessari dalle operazioni di ricerca e riparazioni di guasti occorsi a cose dell'Assicurato.

- La Responsabilità personale degli Amministratori e degli organi Politico-istituzionali in generale e di tutti i Dirigenti, Quadri e prestatore d'opera in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato e dei soggetti ad essi equiparati (inclusi lavoratori interinali e simili), per danni arrecati a Terzi e/o ad altri amministratori, dirigenti, dipendenti, ecc. e/o soggetti ad essi equiparati in genere (tali soggetti sono considerati terzi tra loro) in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato o fra di loro;

- Premesso che l'assicurato si avvale dell'opera di personale assunto in base alla legge 25 giugno 1991 n. 79 "Prestazioni lavorative delle persone anziane" si dà atto, con la presente, che la garanzia esplica efficacia sia per la Responsabilità Civile verso tali prestatori di lavoro incombente sull'Assicurato per gli eventuali infortuni subiti dai dipendenti stessi e dei quali il datore di lavoro fosse ritenuto responsabile, sia per i danni imputabili all'Assicurato e cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto dello stesso.

- La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, aree terreni, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione (compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati), e/o attrezzature che possono essere usate, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi per attività:

- ricreative/assistenziali/didattiche/ludiche;
- civili abitazioni/ufficio e altre attività in genere;
- industriali, commerciali o di deposito merci anche gestiti da Terzi;
- attività rurali;
- attività commerciali;

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi ad alto fusto (compreso l'abbattimento delle stesse), attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura;

- La Responsabilità Civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, reti paramassi e di contenimento, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione di fabbricati,

macchinari o impianti e altri lavori inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto e subappalto, è assicurata la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

- La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi e/o Terzi Trasportati su veicoli a motore di proprietà del Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti".

- La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, funzionamento e/o operatività delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto o di sollevamento, semoventi, gru, carrelli e simili impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dell'assicurato anche se operanti in aree aperte ad uso pubblico, fermo quanto disposto in merito all'assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge.

- La responsabilità Civile di studenti, stagisti, borsisti, volontari, visitatori che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati.

- Premesso che l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che:

a) è assicurata la responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;

b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempreché dall'evento derivi responsabilità a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato (e propri dipendenti), dette persone e/o imprese (e loro dipendenti) sono considerati terzi tra loro. Sono considerati terzi gli Ingegneri, Architetti, Direttore lavori, assistenti ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria appartenenti ad altre ditte che subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente.

- La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della Legge per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile del procedimento, del progettista, del direttore lavori e del collaudatore per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

- La Responsabilità Civile per danni ai veicoli sotto carico e scarico e in sosta nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto.

- La Responsabilità Civile per i danni materiali alle merci di terzi (esclusi macchinari, congegni e strumenti elettronici anche se facenti parte di apparecchi di precisione) sollevate per esigenze di carico e scarico, sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da incendio e da mancato uso delle cose danneggiate.

- La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla Legge in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, inclusa la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dalla legge medesima.

- La responsabilità Civile derivante dalla proprietà, installazione e manutenzione di insegne e cartelli anche pubblicitari; l'esercizio di mense e/o punti di ristoro dell'Ente, smercio e somministrazione di prodotti alimentari e bevande anche se preparati e/o somministrati da Terzi; si intende inclusa anche la Responsabilità Civile derivante dall'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge ed utilizzati per lavori agricoli;

- La Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione e/o partecipazione e/o patrocinio di manifestazioni, fiere, mostre, convegni, congressi, simposi, corsi estivi pratici-teorici, gruppi studio-lavoro, stages formativi e professionali (anche svolti presso Industrie, Aziende artigiane, Imprese ed Uffici in generale) rivolti a studenti, allievi di ogni ordine e grado, inclusi universitari, borsisti e/o stagisti, seminari, concorsi ed altri simili eventi, nonché attività socio-culturali, artistiche, storiche e simili, corsi carnevaleschi, sportive, ricreative, promozionali, anche con esposizione ed utilizzo di materiale proprio o di terzi, compreso allestimento e smontaggio di stand, carico e scarico e danni a beni mobili ed immobili di terzi in consegna o non dell'Assicurato durante tali manifestazioni, visite ad impianti ed installazioni, proprie e/o di terzi;

- Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori, consulenti e altri, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a:

- a) Tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni subiti dal conducente a causa di vizio occulto di costruzione o di carente o difettosa manutenzione di cui l'assicurato debba rispondere;
- b) Tenere indenne il Contraente/Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura gli automezzi sopra menzionati, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia dalla legge prevista.

- La Responsabilità Civile per danni conseguenti ad inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

- La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Cittadini, gli Ospiti, i Dipendenti, i Collaboratori a qualsiasi titolo per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'Ente, consegnate o non consegnate.

- L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza nel territorio della Repubblica di San Marino di animali selvatici (daini, cervi, cinghiali etc.). Sono esclusi i danni alle colture e terreni. Ferma la franchigia di cui alla tabella **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**, (vedi SCHEDA TECNICA che forma parte integrante della polizza), il sottolimito si intende elevato per i soli danni alle persone ad euro 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

- Il mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, nonché alla presenza di macchine, impianti od attrezzi e depositi di materiale in occasione di opere o lavori in luoghi aperti al pubblico.

- Proprietario ed esercente un deposito di carburante e combustibile in serbatoi interrati e non, con operazioni di carico e scarico. Stazione di rifornimento ad uso esclusivo dell'Eccellentissima Camera.

- La garanzia comprende i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

- La Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato quale Ente preposto al collocamento di portatori di deficit (Legge n.71 del 29/05/1991 e s.m.i.). La garanzia opera altresì per i danni imputabili all'Assicurato e cagionati a terzi dal personale invalido e/o portatore di deficit inserito nell'ambiente lavorativo.

- La Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato quale Ente preposto all'inserimento di persone che svolgeranno attività socialmente utili così come specificate nel decreto delegato 29 dicembre 2010 n.200 e s.m.i. La garanzia opera altresì per i danni imputabili all'Assicurato e cagionati a terzi dal personale inserito nell'ambiente lavorativo che svolgerà le attività socialmente utili di cui sopra.

- L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile verso Terzi ai sensi di legge derivante all'Assicurato dall'attività della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile e dell'Interpool, dell'attività delle Guardie di Rocca nonché dai militi, militi aggregati a tempo indeterminato e graduati del Corpo della Gendarmeria, Militari di leva, Agenti di polizia civile, compagnia di artiglieria della Guardia di Rocca, Guardie Ecologiche che possono partecipare alle operazioni di spegnimento incendi boschivi unitamente agli altri assicurati, appartenenti al Corpo della Polizia Civile che fanno parte del servizio Protezione Civile comprese le funzioni di servizio antincendio, Milizia Uniformata, Guardia del Consiglio Grande e Generale, le attività di cui sopra possono essere svolte anche in territorio italiano.

Dalla garanzia sono esclusi i danni da mancato intervento o ritardato intervento, nonché i danni subiti dalle cose oggetto dell'intervento.

Sono equiparati al personale del Corpo della Polizia Civile gli appartenenti al corpo dei Vigili del Fuoco della vicina Repubblica Italiana dal momento in cui entrano nel territorio della Repubblica di San Marino fino a quando ne fuoriescono, limitatamente agli interventi richiesti dalle Autorità Sammarinesi.

L'Assicurazione vale anche per R.C. personale di ciascun Ufficiale, Graduato e facente funzioni, in servizio presso la Gendarmeria e presso le Guardie di Rocca.

- La responsabilità è estesa a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche. E' inclusa la responsabilità del personale scolastico, direttivo e non, personale docente e non docente e di tutti gli operatori scolastici, compresi genitori e/o membri di organi collegiali ed alunni; si intende altresì estesa anche ai consulenti esterni che eseguono corsi di formazione in generale.

- La Responsabilità Civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato, con esclusione dei danni alle cose in essi contenute.

- (RC Famiglia) La Responsabilità Civile verificatasi nell'ambito della vita privata a favore delle persone che hanno ricevuto alloggi in assegnazione temporanea dall'Eccellentissima Camera in base alla Legge 15.12.1994 n.110 art.15 e s.m.i.

La responsabilità è estesa all'intera rete sentieristica/itinerario turistico denominato "Il Cammino del Titano" di 43 km circa all'interno di San Marino ed in gestione all'Ecc.ma Camera (Legge 4 maggio 2021 n.86), comprese le tratte o parti di esse che interessano proprietà private e la compagnia assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa verso tali persone fisiche proprietarie dei terreni su cui insiste l'itinerario.

Si precisa che è consentita la fruizione a piedi, in bicicletta, con e-bike, con veicoli utilizzati da persone disabili, a cavallo, qualora le reti escursionistiche presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

Si specifica che tutti gli itinerari ed i sentieri che comunicano con Il Cammino del Titano devono considerarsi coperti per circa 120 km.

2.5 Esclusioni

Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva sezione 3.0 - Condizioni particolari e delimitazioni dell'assicurazione, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione di legge nonché da navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili;
- b) da furto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari 3.4 Furto commesso con uso di impalcature e ponteggi dell'Assicurato e 3.5 Danni a cose in consegna o custodia;
- c) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari 3.5 Danni a cose in consegna o custodia;
- d) alle cose sulle quali si eseguono lavori, limitatamente alla parte direttamente oggetto dei medesimi;
- e) a fabbricati cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, se derivanti da lavori che implicano sotto murature e/o altre tecniche sostitutive;
- f) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare 3.7. Non è considerata inquinamento l'erogazione di acqua alterata, che non è pertanto soggetta alla presente esclusione.

Sia l'assicurazione RCT sia l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- i) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- j) direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- k) derivanti da campi elettromagnetici;
- l) direttamente o indirettamente derivanti da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- m) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico.

2.6 Responsabilità personale – Rinuncia alla rivalsa

La garanzia comprende la responsabilità civile personale del Legale rappresentante, di tutti i Prestatori di lavoro del Contraente nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo:

amministratori, persone in rapporto di lavoro temporaneo, lavoratori somministrati, tirocinanti, titolari di borse lavoro, lavoratori a progetto, prestatori occasionali, apprendisti, collaboratori, docenti, tutor, consulenti esterni, soggetti impiegati in lavori socialmente utili e/o attività di pubblica utilità, volontari, per danni arrecati a terzi e/o ad altri Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nello svolgimento delle rispettive mansioni o degli incarichi o attività, espliciti per conto e/o ordine o disposizione del Contraente/Assicurato, compresi quelli derivanti dalle attribuzioni previste ai sensi della normativa in tema di sicurezza del lavoro. Ai sensi e per gli effetti della presente norma tali soggetti sono pertanto considerati come Assicurati e la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare

nei loro confronti - qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge - il diritto di rivalsa, salvo che per il caso di dolo, tenendo parimenti indenni i rispettivi eredi in caso di decesso del soggetto Assicurato. La presente estensione è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti per la garanzia RCT, salvo il caso di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri Prestatori di lavoro, in occasione di servizio, per le quali operano i massimali previsti per la garanzia RCO.

2.7 Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente

In caso di sinistro di responsabilità civile verso terzi (RCT), l'ufficio competente del Contraente per la gestione del presente contratto deve darne avviso entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza mediante comunicazione scritta recante, o che faccia presumere (denuncia cautelativa), una richiesta di risarcimento danni e deve fornire le informazioni di cui è in possesso in relazione al caso denunciato.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), il Contraente può denunciare solo i sinistri per i quali abbia ricevuto:

- a)** notifica di inchiesta giudiziaria a norma della legge, per infortunio o insorgenza di malattia professionale;
- b)** informazione dell'avvio di un procedimento penale;
- c)** richiesta di risarcimento, o notifica di azione legale, da parte dell'infortunato o suoi legali o suoi aventi diritto nonché di avvio di azioni di regresso da parte dell'Istituto Assicuratore infortuni e/o di enti previdenziali e assistenziali, trasmettendo tempestivamente atti, documenti e altre informazioni riguardanti la vertenza.

2.8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato al 50%. La Società provvede al pagamento delle parcelle dei legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. La Società non risponderà di ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato se non preventivamente autorizzata e non risponde di multe o ammende.

2.9 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, anche per gli importi rientranti, totalmente o parzialmente, nelle franchigie previste dal presente contratto. Per i detti sinistri il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia eventualmente previsti.

Il Contraente assume l'obbligo di rimborsare alla Società le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per gli importi rientranti in franchigia e a tal fine, entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, la Società invierà al Contraente la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri nel periodo assicurativo annuo concluso, recante per ciascuno di essi l'indicazione dei seguenti elementi:

- data del sinistro;
- controparte;
- data di pagamento;
- importo liquidato;
- importo da recuperare

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione riepilogativa, provvederà al pagamento del rimborso dovuto alla Società.

2.10 Calcolo del premio

Si conviene che la presente polizza è effettuata con premio "FLAT" e quindi non soggetta a Regolazione.

2.11 Franchigia

Relativamente alla garanzia RCT e salvo i casi in cui le condizioni di assicurazione prevedano importo minimo non indennizzabile o franchigia di diverso ammontare, l'assicurazione è prestata per ogni sinistro con una franchigia dell'importo indicato alla voce Franchigia per Sinistro nella tabella **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

2.12 Pluralità di assicurati - Limite massimo del risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente al limite espressamente indicato nella TABELLA all'**Art.1 MASSIMALI** che forma parte integrante del contratto.

3.0 CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

(sempre operanti)

3.1 Malattie Professionali

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1.B, l'assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, comprese quelle riconosciute come professionali e/o dovute a causa di servizio dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per asbestosi e silicosi.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Committenza veicoli

A parziale deroga dell'art. 2.5 Rischi Esclusi, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al U.R.A./P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che rispetto al medesimo non sono considerate terzi ai sensi dell'assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile auto.

3.3 Affidamento auto

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, posto che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori e consulenti, autovetture di cui è proprietario, usufruttuario, locatario, acquirente con patto di riservato dominio, la Società si obbliga a:

- a. tenere indenne il Contraente/Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente di tali autovetture per danni dallo stesso subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di carente o difettosa manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere;
- b. tenere indenne il Contraente /Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'Impresa Assicuratrice della RCA delle autovetture menzionate, in conseguenza della causa di inoperatività dell'anzidetta assicurazione RCA.

La presente estensione di garanzia non opera qualora l'evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un Prestatore di lavoro, in quanto sia operante la garanzia RCO.

3.4 Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, o da terzi per conto dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità. La presente estensione dell'assicurazione è operante con il limite di risarcimento e la franchigia indicati nella tabella Art.2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

3.5 Danni a cose in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose in consegna e/o

custodia o controllo del Contraente e comprende altresì i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere, anche movimentate, sollevate, caricate o scaricate.

Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:

- a impianti, macchine, attrezzature e strumenti di lavoro, in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario,
- a beni in leasing all'Assicurato;
- a denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento e la franchigia indicati nella tabella Art 2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

3.6 Danni da spargimento d'acqua

Relativamente ai danni a cose derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fognature, non conseguenti a guasti o rotture accidentali di impianti, condutture o depositi, l'assicurazione è operante con il limite di risarcimento, lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella Art.2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

3.7 Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a inquinamento delle matrici ambientali, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, ferma la validità della garanzia per danni conseguenti a erogazione di acqua alterata in relazione alla gestione del servizio acquedottistico.

La presente estensione è prestata con il limite di risarcimento, con lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella Art.2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute, per obbligo di legge dell'Assicurato, per neutralizzare, limitare o annullare le conseguenze dell'inquinamento, fino a un massimo del 10% del limite di risarcimento previsto per il danno alla tabella sopra richiamata.

3.8 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) nonché da mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l'assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento, lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella Art.2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

3.9 Danni da incendio

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l'assicurazione è operante con il limite di risarcimento e la franchigia indicati nella tabella Art.2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

Qualora per i detti danni esista una copertura assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia "Ricorso vicini / terzi", la presente estensione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.

3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno

Relativamente ai danni a fabbricati derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno, l'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella Art.2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

Restano esclusi i danni derivanti da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

3.11 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, l'assicurazione è operante con il limite di risarcimento e con la franchigia indicati nella tabella Art.2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

3.12 Danni alle utenze

Relativamente ai danni provocati agli apparecchi ed impianti degli utenti, destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato, in conseguenza di anomalie nella fornitura di energia elettrica, di acqua, gas e calore, riconducibili a responsabilità del Contraente e dei danni sofferti dagli utenti in conseguenza della mancata o anormale fornitura dei sopra richiamati servizi, la garanzia è prestata, indipendentemente dal numero dei danneggiati, con il limite di risarcimento e la franchigia indicati nella tabella Art.2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

3.13 Errato trattamento di dati personali

A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge N°171/2018 e s.m.i., nonché del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi. La presente estensione di garanzia è prestata è operante con il limite di risarcimento, lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella Art.2 **SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

4.0 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI, SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

ART. 1 MASSIMALI

La Società alle condizioni tutte della presente polizza presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 6.000.000,00 unico
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 6.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

ART. 2 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e/o scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
Malattie professionali	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia di polizza
Danni da furto agevolati da impalcature e ponteggi	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	€ 250,00 per danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia	€ 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro
Danni a veicoli sotto carico e scarico	€ 100.000,00 per sinistro	€ 250,00 per ogni mezzo danneggiato
Danni a cose di Terzi da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (nota: questa garanzia opererà in eccesso ai massimali eventualmente previsti da polizze Incendio per Rischio Locativo o Ricorso Vicini)	€ 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Franchigia di polizza
Danni derivanti da animali selvatici	€ 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	€ 1.500,00 per sinistro

Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Franchigia di polizza
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
RC Famiglia	€ 500.000,00 per sinistro e € 2.000.000,00 per annualità assicurativa	€ 500,00 per sinistro
Danni da rimozione veicoli	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia di polizza
Danni a veicoli di terzi in consegna/custodia nell'ambito di parcheggi/autorimesse	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia di polizza
Danni da spargimento d'acqua	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Danni da cedimento o franamento del terreno	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Danni alle utenze	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Errato trattamento di dati personali	€ 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro

Resta tra le parti convenuto che l'Assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata, limitatamente ad ogni danno materiale, con una franchigia assoluta di € 1.500,00 per ogni danno, salvo diversa misura prevista per singoli estensioni od eventi.

Nota: nel caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, verrà applicata quale unica detrazione la maggiore tra le detrazioni così applicate.